

Regolamento sui compiti e sul funzionamento  
del Collegio dei Revisori dei Conti  
approvato dal Consiglio Direttivo  
con delibera n. 32 del 12.03.1991.

REGOLAMENTO SUI COMPITI E IL FUNZIONAMENTO  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 1

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri effettivi e di un supplente.

Essi durano in carica per il periodo previsto per il Consiglio Direttivo.

ART. 2

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce nel termine di 8 giorni dall'avvenuta elezione, su convocazione del Revisore più anziano di età, il quale assume provvisoriamente le funzioni di Presidente.

ART. 3

In tale prima seduta il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla elezione con votazione a scrutinio segreto del Presidente.

La elezione non è valida se non si svolge con l'intervento dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Risulta eletto a Presidente il Revisore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta la elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi 8 giorni nella quale si procede a nuova votazione ed è sufficiente l'intervento dei due terzi dei componenti il Collegio.

ART. 4

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede collegialmente all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo redigendo per l'assemblea apposita relazione.

La relazione al bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, la valutazione in ordine alla attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese.

La relazione al conto consuntivo deve contenere, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

ART. 5

Il Collegio procede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento di tale documento.

ART. 6

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esercitare le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2405 e segg. del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma ogni 4 mesi procede all'esame della contabilità e delle scritture finanziarie e patrimoniali e ad accertare la consistenza di cassa.

ART. 8

I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, ad esaminare i documenti amministrativi-contabili relativi alla gestione finanziaria.

ART. 9

Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente deve redigersi processo verbale in apposito registro sottoscritto dai componenti il Collegio che viene custodito dal Presidente del Collegio medesimo.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede anche a controllare l'attività dell'Amministrazione, a vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ad accertare la regolare tenuta della contabilità.

ART. 11

Il Collegio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni al domicilio dei Revisori e con la specificazione dell'Ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avere luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

ART. 12

Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e di far riportare il proprio diverso avviso anche sulle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

ART. 13

Gli avvisi di convocazione e copia dei processi verbali - sono trasmessi, per conoscenza, dal Presidente del Collegio al Presidente dell'Ordine.

ART. 14

Il Presidente del Collegio dei Revisori trasmette al Presidente dell'Ordine le risultanze degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente da ciascun Revisore.

ART. 15

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale della consulenza e della collaborazione del funzionario responsabile degli uffici.

ART. 16

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente deliberazione in materia, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950.